dossier

XIX Legislatura

Dicembre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

Atto del Governo n. 345

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 310

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 411

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 5 -**

ARTICOLO 1 ..... - 5 -

MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO ..... - 5 -

ARTICOLO 2 ..... - 9 -

DISPOSIZIONI FINALI ..... - 9 -

ARTICOLO 3 ..... - 9 -

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ..... - 9 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	**345**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo:	**Attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione**
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

La direttiva (UE) 2024/825, che deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 27 marzo 2026 ed entrerà in vigore dal 27 settembre 2026, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, di perseguire un maggior livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente e di compiere progressi nella transizione verde, introduce nuove definizioni, ad integrazione di quelle già contenute nelle menzionate direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE[1], volte a contrastare le pratiche commerciali sleali ingannevoli e che impediscono di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli, le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. A tali fini, sono previsti anche specifici strumenti, denominati avviso armonizzato e etichetta armonizzata[2].

[1] L'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/825 interviene sulla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, mentre l'articolo 2 modifica la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

[2] Ai sensi del considerando 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, l'avviso armonizzato è un avviso obbligatorio presso il punto di vendita, inteso a migliorare la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti di garanzia legale. L'etichetta armonizzata rappresenta, invece, una garanzia commerciale volontaria di durabilità, offerta dai produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei loro beni.

Il provvedimento è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge n. 91 del 2025, (Legge di delegazione europea 2024), il cui allegato A, al punto 8), ricomprende la direttiva in questione, per la quale non sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della predetta legge delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive di cui all'allegato A. Detto Allegato elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la previsione di criteri e principi direttivi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Il successivo comma 3 prevede altresì che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea[3]. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009[4].

Lo schema di decreto legislativo, che è composto di 3 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

[3] Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

[4] Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Modifiche al codice del consumo

Le norme novellano il decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo), apportando modifiche e integrazioni alla disciplina concernente la tutela dei consumatori in recepimento della direttiva 2024/825 (comma 1). In particolare:

- all'articolo 18, comma 1 (definizioni), mediante l'inserimento di nuove lettere, sono introdotte le definizioni di "beni" [lettera *c-bis)*], "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "marchio di sostenibilità", "sistema di certificazione", "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali", "durabilità", "aggiornamento del *software*", "materiali di consumo" e "funzionalità" [lettere da *n-quater*) a *n-duodecies)*];
- all'articolo 21 (azioni ingannevoli), sono ampliate le fattispecie di pratica ingannevole, con una nuova definizione di caratteristiche principali del prodotto [sostituzione della lettera *b)*] e con l'introduzione del riferimento alla formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future in assenza di specifici requisiti [lettera *b-ter)*] e alla pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa [lettera *b-quater)*];
- all'articolo 22 (omissioni ingannevoli), con l'inserimento del comma 5-*bis*, viene ampliato il novero delle fattispecie di omissioni di informazioni rilevanti con la previsione secondo la quale, se un professionista offre un servizio di raffronto tra prodotti, l'omissione di informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni è considerata un'omissione ingannevole;
- all'articolo 23, comma 1, con l'inserimento di nuove lettere, viene ampliato il novero delle fattispecie riconducibili alla definizione di pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli. Si tratta, in particolare, dei riferimenti a un marchio di sostenibilità [lettera *b-bis)*] e alla formulazione di asserzioni ambientali in carenza di specifici requisiti [lettere da *d-bis)* a *d-quater)*] e a comunicazioni o omissioni tali da rendere le informazioni acquisite dal consumatore – concernenti un aggiornamento del *software*, la durabilità e la riparabilità dei beni – false, incomplete o comunque tali da indurlo a condotte che non avrebbe tenuto se avesse conosciuto le reali condizioni e caratteristiche dei prodotti [lettere *l-bis)* e da *bb-quinquies)* a *bb-undecies)*];
- all'articolo 45, comma 1 (definizioni), con l'inserimento di nuove lettere, vengono introdotte le definizioni di "produttore" [lettera *b-bis)*], "garanzia commerciale di durabilità", "durabilità", "indice di riparabilità" e "aggiornamento del *software*" [lettere da *p-bis)* a *p-quinquies)*];

- all'articolo 48, comma 1, in materia di obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza, con la sostituzione della lettera *e)*, è previsto che il professionista fornisca al consumatore un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato[5] di cui all'articolo 65-*ter* [introdotto dalla lettera *i)* della disposizione in esame, cfr. *infra*]. Inoltre, con l'inserimento di nuove lettere, sono introdotti ulteriori obblighi informativi relativi alle garanzie commerciali e all'etichetta armonizzata[6] di cui all'articolo 65-*ter* [introdotto dalla lettera *i)* della disposizione in esame, cfr. *infra*], anche con riferimento a beni e servizi che presentano contenuti digitali [lettere da *e-bis)* a *e-quinquies)*], nonché alla manutenzione e alla riparazione dei beni [lettere *h-bis)* e *h-ter)*];
- all'articolo 49, comma 1, in materia di obblighi di informazione nei contratti a distanza, con la sostituzione della lettera *g)*, viene introdotto il riferimento al rispetto dell'ambiente nelle comunicazioni delle opzioni di consegna. Inoltre, analogamente alle modifiche intervenute all'articolo 48, comma 1, con la sostituzione della lettera *n)*, sono previsti un avviso armonizzato che rechi un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni [sostituzione della lettera *n)*] e ulteriori obblighi informativi relativi alle garanzie commerciali e all'etichetta armonizzata, anche con riferimento a beni e servizi che presentano contenuti digitali [inserimento delle lettere da *n-bis)* a *n-quater)*], nonché alla manutenzione e alla riparazione dei beni [inserimento delle lettere *v-bis)* e *v-ter)*];
- all'articolo 51, comma 2, con la sostituzione del primo periodo, vengono integrati i requisiti formali per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici, essendo previsto che l'operatore economico fornisca al consumatore, in modo chiaro ed evidente, prima che inoltri l'ordine, tra le altre, anche le informazioni relative alla garanzia commerciale di durabilità di cui alla lettera *n-bis)* del comma 1 dell'articolo 49, introdotta dalla lettera *g)* della disposizione in commento (cfr. *supra*);
- con l'inserimento dell'articolo 65-*ter*, si prevede che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'avviso armonizzato e che le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'etichetta armonizzata (coerentemente con le modifiche apportate agli articoli 48 e 49);

---

[5] L'avviso armonizzato è un avviso obbligatorio presso il punto di vendita, inteso a migliorare la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti di garanzia legale [*cfr.* considerando 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960].

[6] L'etichetta armonizzata rappresenta una garanzia commerciale volontaria di durabilità, offerta dai produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei loro beni [*cfr.* considerando 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960]

– è aggiunto l'allegato II-*octies*, recante le specifiche tecniche dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, di cui all'articolo 65-*ter*, come introdotto dalla lettera *i)* della disposizione in esame.

La **relazione tecnica** afferma che disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e potenziando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi. La RT aggiunge che tali previsioni rientrano nell'ambito di azione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato[7], la quale – in qualità di autorità competente – già svolge, nell'ambito delle attività istituzionali proprie, tutte le attività di verifica del rispetto delle regole di mercato nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

In proposito, si rammenta che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) affida in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta. In tale quadro, alla predetta Autorità sono riconosciuti poteri inibitori, sospensivi e sanzionatori in relazione a pratiche commerciali scorrette (articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005) e a fattispecie che configurano pubblicità ingannevole e comparativa illecita (articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2007[8]). Con riguardo ai profili finanziari relativi al funzionamento dell'Autorità, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287 del 1990[9], la stessa è finanziata mediante un contributo di importo pari o inferiore allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Il successivo comma 7-*quater* stabilisce che il predetto contributo è versato direttamente all'Autorità, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*[10].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo)

[7] Si fa presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA.
[8] Recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
[9] Recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
[10] Al riguardo, si fa presente che l'Autorità, con delibera n. 31468 del 4 marzo 2025, ha ridotto l'importo del contributo di cui al comma 7-*ter* allo 0,057 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato a tale data.

ai fini del recepimento della direttiva 2024/825. Il provvedimento è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge n. 91 del 2025, (Legge di delegazione europea 2024), il cui allegato A, al punto 8), ricomprende la direttiva in questione, per la quale non sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, le norme introducono nuove definizioni, ampliano le fattispecie di pratica ingannevole e di omissioni di informazioni rilevanti e prevedono nuovi obblighi di informazione ai consumatori, anche nei contratti conclusi a distanza, disponendo altresì che le informazioni relative alla garanzia dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'avviso armonizzato[11] e dell'etichetta armonizzata[12], prevedendone altresì i relativi contenuti (*cfr*. allegato II-*octies*, parte 1 e allegato II *octies*, parte 2).

La relazione tecnica afferma che disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e potenziando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, aggiungendo che tali previsioni rientrano nell'ambito delle attività istituzionali proprie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale già svolge tutte le attività di verifica del rispetto delle regole di mercato nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

Al riguardo, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle previsioni introdotte dalle norme in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

[11] L'avviso armonizzato è un avviso obbligatorio presso il punto di vendita, inteso a migliorare la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti di garanzia legale [*cfr*. considerando 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960].

[12] L'etichetta armonizzata rappresenta una garanzia commerciale volontaria di durabilità, offerta dai produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei loro beni [*cfr*. considerando 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960]

ARTICOLO 2
Disposizioni finali

La norma prevede che le modifiche apportate dal decreto in esame si applichino a decorrere dal 27 settembre 2026.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le modifiche apportate dal decreto in esame si applichino a decorrere dal 27 settembre 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3
Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.